

TI_GERICHTE 12.2000.216 vom 9. November 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-11-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2000.216

FR: TI_GERICHTE 12.2000.216 du 9 novembre 2001

IT: TI_GERICHTE 12.2000.216 del 9 novembre 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Prima di esaminare l'appello, è necessario evadere la censura con cui l'appellata ritiene che il gravame sarebbe parzialmente irricevibile, nella misura in cui a fronte di una dichiarazione di appello avverso i dispositivi da 1 a 4 della sentenza pretorile (relativi, il n. 1 alle due petizioni, il n. 2 alle relative spese giudiziarie, il n. 3 alla riconvenzionale e il n. 4 alle spese giudiziarie di quest'ultima), l'attore avrebbe formalmente chiesto solo la riforma dei primi 3 dispositivi (il n. 1 e 2 nel senso di accogliere le petizioni, il n. 3 nel senso di un nuovo giudizio sulle spese giudiziarie). Nonostante l'attore non abbia formalmente indicato, tra le domande, di voler ottenere la modifica del giudizio sulla riconvenzionale nel senso di una sua integrale reiezione, nel caso concreto tale intenzione risulta chiaramente desumibile - anche alla controparte - già dal contenuto del gravame (cfr. in particolare p. 6: "le argomentazioni svolte per l'accoglimento delle domande ... devono valere per respingere la domanda riconvenzionale"): ritenuto che la controparte, nonostante l'irregolarità formale, non è stata limitata nei suoi diritti di difesa, non vi è ragione di sanzionare l'appello con la nullità per questo solo motivo (cfr. Cocchi/Trezzini , CPC-TI, Lugano 2000, m. 18 ad art. 309), tanto più che la circostanza che l'attore in questa sede non sia stato rappresentato da un patrocinatore professionista impone una maggior indulgenza nei suoi confronti (Cocchi/Trezzini , op. cit., m. 1 ad art. 307).

E. 2

L'appellante, richiamandosi implicitamente all'art. 322 lett. b CPC, chiede in via preliminare di voler assumere in questa sede un nuovo documento e una nuova prova testimoniale, che il primo giudice aveva rifiutato nell'ambito di un'istanza di assunzione suppletoria di prove (art. 192 CPC): egli auspica in sostanza di poter versare agli atti una perizia di parte allestita il 15 settembre 1999 dall'ing. _____ (doc. T) rispettivamente di sentire quest'ultimo in qualità di teste. La richiesta deve essere disattesa. L'art. 322 lett. b CPC concede infatti al giudice di appello la facoltà di assumere le prove non ammesse in prima sede solo quando le stesse siano state respinte non già per motivi d'ordine, ma perché ritenute inutili ai fini del giudizio (Cocchi/Trezzini , op. cit., m. 16 ad art. 322), mentre nel caso di specie l'istanza di assunzione suppletoria era stata respinta proprio per motivi d'ordine e meglio per il fatto che l'attore non poteva prevalersi del fatto di aver conosciuto soltanto in corso di causa l'importanza o l'esistenza della prova che intendeva ora produrre agli atti, atteso che le perizie di parte e a futura memoria che con ciò si volevano confutare gli erano già note al momento dell'udienza preliminare (ordinanza 22 febbraio 2000 p. 3). Contrariamente a quanto assunto dall'appellante, non è inoltre vero che la rilevanza di tale

prova si sarebbe in realtà appalesata solo con la produzione agli atti della perizia giudiziaria, che sostanzialmente confermava il ben fondato delle due precedenti perizie: la massima eventuale, che regge pacificamente questa procedura, imponeva in effetti alla parte attrice di produrre già con gli allegati preliminari tutti i mezzi di prova che eventualmente avrebbero potuto servire alle proprie tesi difensive o offensive (ICCA 20 agosto 1999 in re P./W. AG), per cui, preso atto delle perizie versate agli atti o richiamate dalla convenuta, essa già a quel momento avrebbe potuto adoperarsi per presentare un'eventuale perizia di parte.

E. 3

Infondate sono pure le censure di merito sollevate nel gravame, quella secondo cui l'art. 366 cpv. 2 CO sarebbe stato in concreto violato, quella che reputa inattendibili i referti peritali versati agli atti e infine quella secondo cui i difetti dell'impianto sarebbero stati riconducibili unicamente a problemi di regolazione del sistema elettronico.

E. 3.1

L'appellante rimprovera in primo luogo al Pretore di aver violato con il suo giudizio l'art. 366 cpv. 2 CO, norma secondo cui se durante l'esecuzione dell'opera sia prevedibile con certezza, che per colpa dell'appaltatore essa sarà per riescire difettosa, o non conforme al contratto, il committente può fissargli o fargli fissare un congruo termine per rimediare, sotto comminatoria che diversamente sarà affidata ad un terzo la riparazione o la continuazione dell'opera a rischio e spese dell'appaltatore: a suo dire, la convenuta avrebbe in effetti deciso il suo allontanamento, senza avergli dato la possibilità di eliminare i difetti dell'impianto. Contrariamente a quanto ritenuto dall'attore, la norma in questione non è stata violata, già per il solo fatto che la stessa non è assolutamente applicabile alla fattispecie. L'istruttoria di causa ha permesso di accertare che al momento in cui la convenuta si è rivolta a una ditta terza per ovviare ai difetti dell'impianto non ci si trovava più "durante l'esecuzione dell'opera", condizione per l'applicazione dell'art. 366 cpv. 2 CO, ma lo stesso ormai era già stato completato (teste _____ verbale 24.4.1994 p. 4 inc. 472 spec. richiamato; teste _____ verbale p. 8), ciò che è pure dimostrato dal fatto che esso era già stato oggetto di prove (cfr. doc. 3 inc. 472 spec. richiamato; teste _____ verbale p. 6) che avevano evidenziato la sua difettosità (teste _____ verbale 8.6.1994 p. 14 inc. 472 spec. richiamato; testi _____ verbale p. 12, _____ p. 14 e _____ p. 19; doc. I° p. 2); lo stesso attore non ha invero negato tale circostanza, limitandosi ad affermare che a quel momento si trattava tutt'al più di risolvere dei problemi di regolazione, che riguardavano il software (petizione 18 novembre 1994 p. 4 e replica 21 marzo 1995 p. 5 e 7). Applicabile nel caso concreto, come del resto indicato dallo stesso attore a p. 4 della petizione 18 novembre 1994, era piuttosto l'art. 368 CO.

E. 3.2

Esclusa, per i motivi esposti in precedenza, l'assunzione in questa sede del doc. T e l'audizione testimoniale del teste _____, non vi è motivo per non ritenere attendibili la perizia di parte di cui al doc. 3 e quella a futura memoria, entrambe concludenti per la difettosità dell'impianto realizzato dall'attore, tanto più che il perito giudiziario - dalle cui conclusioni questa Camera non ha ragione di scostarsi (cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 3 e 4 ad art. 253) - pur avendo preso atto delle critiche risultanti dalla perizia di parte di cui al doc. S, ha ribadito nel complemento di perizia, confermando con ciò quanto indicato con la sua prima presa di posizione, che quei referti erano stati allestiti con scienza e coscienza. Non vi è del resto alcun motivo che imponga di ritenere meno attendibile la perizia di parte

di cui al doc. 3, per altro non oggetto di critica in alcun documento agli atti e oltretutto confermata da quella a futura memoria, rispetto all'altra perizia di parte di cui al doc. S, tanto più che solo le prime due sono state allestite allorché l'impianto era ancora installato - il perito a futura memoria, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, ha pure raccolto una documentazione fotografica (doc. II°; teste _____ verbale p. 22 e verbale 15.2.1994 p. 1 inc. 372 spec. richiamato) - ritenuto che il terzo perito, che ha candidamente ammesso di neppure conoscere il processo di progettazione e di realizzazione dell'installazione (doc. S p. 1), si è invece limitato ad esaminare, sulla carta, quanto indicato nella perizia a futura memoria, senza tuttavia aver potuto esaminare o anche solo visionare l'impianto in questione. Quanto a quest'ultima perizia, non è affatto vero che essa si fosse fondata su semplici valutazioni teoriche: solo con riferimento al coefficiente k il perito, ritenuto che non era stato possibile ricavare la composizione effettiva delle pareti e degli altri componenti dello stabile, aveva indicato di essersi basato sui valori minimi richiesti dalla norma SIA 180/1 rispettivamente 380, salvo aver precisato però che la variazione del fattore k non incideva in maniera rilevante sul risultato finale, tutt'al più in ragione di un +/- 10%, ma non certo del 50% (teste _____ verbale 15.2.1994 p. 2 e 3 inc. 372 spec. richiamato).

E. 3.3

Neppure corrisponde al vero che il difetto dell'impianto di riscaldamento si lasciasse ricondurre solo ad un problema di regolazione del software: anche se a un certo momento effettivamente si accennò ad un problema di quel genere (testi _____ verbale p. 8 e _____ p. 14), le varie perizie agli atti (cfr. doc. 3 e inc. 372 spec.; testi _____ verbale p. 14 e _____ p. 22) hanno chiaramente accertato che il cattivo funzionamento era più che altro dovuto all'errata concezione dell'impianto stesso, mentre che i problemi di regolazione riscontrati (teste _____ verbale p. 14) erano dovuti alle scelte adottate dallo stesso attore, progettista dell'impianto (teste _____ verbale p. 19 e 20). L'attore non si avvede in ogni caso che, se per ipotesi il difetto fosse effettivamente dovuto a un problema di software, egli non potrebbe comunque declinare la propria responsabilità nei confronti della controparte, e ciò per il fatto che la ditta _____, da lui interpellata per le necessarie regolazioni (testi _____ verbale p. 6 e _____ p. 19), era in effetti una sua semplice ausiliaria (art. 101 CO).

E. 4

È ampiamente a torto che l'appellante ritiene infine che nelle particolari circostanze, segnatamente a seguito dello smantellamento da parte della convenuta dell'impianto di riscaldamento da lui realizzato, l'onere della prova circa l'utilità degli interventi da lui eseguiti nonché il valore del lavoro e del materiale da lui fornito dovesse essere ribaltato su quest'ultima. Nulla impediva in effetti all'attore di assicurarsi i necessari mezzi di prova già prima dello smantellamento dell'impianto stesso, segnatamente facendo allestire una perizia a futura memoria ben più completa di quella effettivamente versata agli atti, con la quale si sarebbe potuto attestare da un lato quanto eseguito e dall'altro il valore dei suoi interventi, rispettivamente facendone allestire un'altra in seguito, al termine dei lavori di rifacimento dell'impianto, dalla quale risultassero quali dei suoi precedenti interventi erano risultati utili rispettivamente per quali importi.

E. 5

Ne discende la reiezione del gravame, del tutto infondato. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d'appello seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello 15 novembre 2000 di _____ è respinto . II. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a)

tassa di giustizia fr. 2'950.- b)

spese fr. 50.- Totale

fr. 3'000.- da anticiparsi dall'appellante, restano a suo carico con l'obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 4'000.- per ripetibili. III. Intimazione a: - _____ Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord Per la seconda Camera civile del

Tribunale d'appello Il presidente

Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.